



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 39

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

214^a seduta: martedì 7 maggio 2024

Presidenza del presidente BALBONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4
 CATALDI (M5S) 3
 DE CRISTOFARO (Misto-AVS) 4

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 7
 GASPARRI (FI-BP-PPE) 5, 6

LISEI (FdI) Pag. 7
 PARRINI (PD-IDP) 6
 SPINELLI (FdI), relatrice 5

(119) Elisa PIRRO. – Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. – Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 8, 11
 DELLA PORTA (FdI), relatore 8
 GIORGIS (PD-IDP) 11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 451, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Comunico che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, vorrei un chiarimento. A mio avviso, eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo, si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.

PRESIDENTE. Senatore Cataldi, con l'eliminazione del riferimento all'incuria e a qualsiasi elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma, che troverà applicazione in tutti i casi in cui vi sia o non vi sia incuria, vi sia o non vi sia dolo, vi sia o non vi sia colpa. Potrebbe rilevare anche l'ipotesi del caso fortuito.

Il riferimento è, in generale, a tutto ciò che è stato causato dall'attività umana, perché alla fine quello che a noi interessa sono i disastri, non da chi sono causati. I disastri ambientali e industriali provocati dall'uomo, indipendentemente dalla causa, rientrano dunque nell'ambito di applicazione della legge.

La relazione al disegno di legge, che prende come riferimento il disastro del Vajont e altri episodi simili, precisa che tali eventi ricadrebbero nel caso della colpa grave o del dolo eventuale. Da questo punto di vista, come dicevo, il tentativo è di ampliare l'oggetto della legge nella direzione del dolo, quindi non nella direzione del caso fortuito o della causa di forza maggiore come negli eventi occasionati da un uragano per intenderci.

Nello specifico, il titolo del disegno di legge diventerebbe il seguente: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo ». Non mi pare che sia una questione così complicata.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vista la modifica, mi chiedo se non si possa optare per un linguaggio di genere, per cui sarebbe preferibile fare riferimento all'essere umano anziché all'uomo.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, quando parliamo di uomo il riferimento è al genere umano.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Lo so, Presidente, ma parlare di uomo è sbagliato dal punto di vista del linguaggio di genere: più giusto sarebbe parlare di genere umano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.
(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.
(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.
(All'unanimità).

L'esame del disegno di legge n. 451 si è così concluso.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta di dare mandato alla relatrice, senatrice Ternullo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 451, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione orale.

È approvata.
(All'unanimità).

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 991.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Spinelli.

SPINELLI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Gasparri, si compone di due articoli.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, stabilendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, è accaduto spesso che alcune persone considerate vittime della violenza di matrice politica – parliamo di casi noti, celebrati tra l'altro con eventi, ricostruzioni e quant'altro – non siano state riconosciute tali dalle sentenze in sede giurisdizionale, finendo per subire discriminazioni di carattere morale ed economico.

Il disegno di legge mira a estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a tutte quelle persone considerate vittime di fatti – non voglio citarne nessuno per non sembrare legato a questo o a quell'episodio – notoriamente connessi alla violenza politica degli « anni di piombo ». Il riferimento è a fatti occorsi in un preciso arco temporale, anche se su questo certamente si può discutere.

Il delitto Moro e le vicende della sua scorta, ad esempio, sono stati classificati come fatti di matrice terroristica, ma ci sono altri casi in cui nelle sentenze è mancata una compiuta definizione e uno specifico riconoscimento in tal senso, determinando nella percezione comune, a cominciare da quella degli stessi familiari delle vittime, una difficoltà a comprendere le ragioni – peraltro di tipo meramente burocratico – di una diversa classificazione. Si tratta di una questione che pende da molto tempo.

Aggiungo, signor Presidente, che a mio avviso sarebbe opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, sentendo innanzitutto i rappresentanti del Ministero dell'interno, al fine di evitare che vi sia una disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente rispetto ad alcuni accadimenti di varia natura, verificatisi presso sedi politiche dell'una o dell'altra parte, con attacchi di un certo tipo, che tuttavia, a causa delle sentenze e dell'*iter* giudiziario, hanno trovato una diversa classificazione. Ripeto, pur essendo evidentissima la matrice politica di certi fatti, al punto che si parla propriamente di violenza politica, rimane la diversa classificazione rispetto alle vittime del terrorismo.

L'obiettivo è quello di superare tale disparità di trattamento, anche per la portata morale di tutto questo, che avrà poi ricadute di carattere economico: fortunatamente non parliamo di un numero gigantesco di persone, ma di alcune decine di casi nella vita della Repubblica.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, siamo ovviamente molto sensibili all'argomento: si tratta di un tema molto delicato, che è avvertito come tale da tutti noi. Per questo credo che sia necessario capire bene gli effetti che si determinerebbero con l'entrata in vigore di questa legge.

Personalmente mi interessa conoscere – perché mi sfugge – quali vicende non siano coperte dalle provvidenze e dai riconoscimenti attualmente previsti: questo lo si può fare certamente svolgendo delle audizioni, anche brevi, che ci permettano di approfondire. Noi tutti siamo abituati ad associare la violenza politica agli « anni di piombo ». Mi rivolgo informalmente al senatore Gasparri: sappiamo che gli « anni di piombo » – piombo di diverso colore – hanno visto il loro acme negli anni 1980 e 1981. Vorrei capire quindi meglio la scelta del riferimento temporale: la scelta del periodo che va dal 1970 al 1979 – lo dico senza nessuna polemica – mi suona di difficile comprensione.

A mio parere, dobbiamo capire bene quali episodi la legge ricomprende, quale sia il periodo di riferimento ed eventualmente indicare una data come termine finale. Mi unisco dunque alla richiesta del senatore Gasparri in merito all'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, per quanto riguarda il periodo di riferimento – che può rimanere quello indicato o essere modificato, anche perché le vicende sono di varia natura – la scelta è stata fatta per evitare un'apertura indiscriminata, considerato che dall'estensione dei benefici derivano diritti di ordine morale, ma anche materiale. Come sappiamo, ad esempio, ci sono moltissimi casi in cui i familiari delle vittime del terrorismo, come delle vittime della mafia, hanno avuto la possibilità di accedere a posizioni nella pubblica amministrazione (pensiamo agli orfani e così via). Si tratta quindi di fissare dei paletti per evitare una situazione indefinita.

Credo che la cosa migliore, sempre che la relatrice sia d'accordo, sia audire alcune associazioni – non sono moltissime, ma io stesso potrò fornire un'indicazione in tal senso – e, come si diceva, lo stesso Ministero dell'interno perché c'è una tematica nota, legata alla percezione burocratica che deriva dalle sentenze.

Il prossimo 9 maggio, quando sarà celebrata la Giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo – data scelta perché in quel giorno fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro – saremo nell'Aula del Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica. Ricordo che, in occasione della prima celebrazione della Giornata, la Presidenza della Repubblica pubblicò un volume con l'elenco delle vittime del terrorismo. Negli anni io stesso ho ricevuto le contestazioni di alcuni familiari per la mancata indicazione di alcune delle vittime nella pubblicazione del Quirinale, che certamente è stata fatta in base a criteri indicati dal Ministero dell'interno, dalle procure, da uffici preposti del Ministero della giustizia; è inutile citarle in questa sede, ma mi è capitato di trovarmi dinanzi a rimostranze. Accade infatti che la classificazione di ordine burocratico-

giudiziario sia di un certo tipo, mentre diversa è la percezione popolare di determinate vicende. Certamente parliamo in molti casi del punto di vista di familiari, ma la difficoltà rimane e la questione è ancora aperta.

Si tratta di capire come considerare certi episodi, sia da un punto di vista temporale che qualitativo, se non c'è un accertamento giudiziario: spesso, infatti, non ci sono condanne per cui, mancando il colpevole, diventa difficile l'identificazione della vicenda. Non voglio citare episodi, perché finirei per indicarne alcuni e per ometterne altri.

Penso quindi che sia opportuno, come dicevo, audire nei prossimi giorni i rappresentanti del Ministero dell'interno e alcune tra le associazioni delle vittime di violenza politica; personalmente farò avere alla relatrice e al Presidente il nome di una di queste. Saranno poi gli uffici legislativi e il Ministero dell'interno – che conosce il problema – che dovranno aiutarci a individuare altri possibili soggetti da audire, ferme restando le indicazioni di altri colleghi. Eviterei tuttavia di estendere in maniera indiscriminata il numero delle audizioni. Si tratta di capire chi far rientrare nella definizione di vittime della violenza politica, se c'è una sensibilità in questa direzione e se c'è un modo per definire la questione, perché a volte le sofferenze delle persone non coincidono con l'aridità di una sentenza. Questo è il problema che non è stato mai risolto.

LISEI (*Fdl*). Signor Presidente, intervengo per segnalare che c'è un disegno di legge presentato da me e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione – mi riferisco al disegno di legge n. 838, recante modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo – che, sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti, tratta un argomento attinente a quello affrontato dal disegno di legge presentato dal senatore Gasparri.

Valuterei la possibilità di procedere ad un esame congiunto dei due disegni di legge, soprattutto nel momento in cui si prevede lo svolgimento di un ciclo di audizioni, a cominciare da quelle dei rappresentanti delle varie associazioni delle vittime del terrorismo.

PRESIDENTE. Sono assolutamente d'accordo sull'opportunità di valutare un esame congiunto del provvedimento oggi in esame e del disegno di legge n. 838, che sarà certamente incardinato in una prossima seduta.

Propongo inoltre di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, si compone di ventisei articoli suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge. Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.

L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.

L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi

generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo istitutore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi – oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 – nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta – ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate – da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.

L'articolo 8 istituisce – sempre presso il Ministero dell'interno – il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.

Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13. La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo.

L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate. Viene tra l'altro previsto – all'articolo 11, comma 4 – che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati, e 16, sul registro dei custodi abilitati.

Il Capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.

In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni Corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.

Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.

Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti.

L'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.

Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni

finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).

Stante l'analogia di contenuto, propongo di abbinare il provvedimento ai disegni di legge nn. 119 e 902 già all'esame della Commissione, sottolineando che l'Atto Senato n. 1008 ha una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo perché ritengo che sarebbe opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Concordo con lei, senatore Giorgis.

Propongo di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.

